REGOLAMENTO (CEE) N. 3471/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere per il primo semestre del 1983 i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando che per certi prodotti delle voci 12.01, 15.07 e 15.12 della tariffa doganale comune i dazi di base sono fissati dall'articolo 64, paragrafo 3, dell'atto di adesione ; che tale fissazione ad un livello molto elevato rischia di rendere difficile l'approvvigionamento regolare di materie prime delle industrie greche di trasformazione ; che la Repubblica ellenica ha chiesto, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'atto di adesione, l'autorizzazione a procedere alla sospensione dei dazi doganali per determinati quantitativi dei prodotti in questione ;

considerando che è necessario garantire agli importatori il libero accesso alle quote previste per i prodotti in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Repubblica ellenica è autorizzata a sospendere i dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità a nove o dai paesi terzi per i prodotti che figurano nell'allegato e per i quantitativi ivi specificati fino al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Tale autorizzazione è valida dal 1° gennaio al 30 giugno 1983.

Articolo 2

La Grecia garantisce il libero accesso alle quote agli importatori dei prodotti in causa. Per i prodotti della sottovoce 15.12 B della tariffa doganale comune, la Grecia comunica alla Commissione le disposizioni assunte per assicurare la ripartizione di tali quantità fra gli operatori interessati.

Articolo 3

La Grecia informa la Commissione all'inizio di ogni trimestre delle importazioni effettivamente imputate alle quote di cui all'allegato nel corso del trimestre precedente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 9.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate	Aliquota dei dazi (%)	
			nei confronti dei paesi terzi	nei confronti della Comunità
12.01	Semi e frutta oleosi, anche frantumati :			
	ex B. altri, esclusi i semi di lino e di ricino	17 500 (1)	esenzione	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi depurati o raffinati :			
	D. altri oli :			
	ex I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli di lino	nessun limite quantitativo	8	0
	ex II. b) 2. bb) — destinati alla lubrificazione delle uve secche (2)	2 000	15	0
	— destinati a essere condizionati per la vendita al dettaglio in vista dell'uso terapeutico o profilattico (2)	750		
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :			
	A. altrimenti presentati	9 000	31	13

(1) Peso in equivalente olio, determinato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 54/81.

(2) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.